



Proc.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E., letto il ricorso depositato in data 27/5/2013 nell'interesse del debitore esecutato S. di s.a.s., ricorso finalizzato alla sospensione ex art. 624 bis c.p.c. del presente procedimento esecutivo e il differimento della vendita ex art. 161 bis disp. att. c.p.c.; rilevato che la istanza ex art. 624 bis c.p.c. non è stata proposta almeno venti giorni prima della scadenza del termine per la formulazione delle offerte di acquisto nella vendita senza incanto, fissata per il 6/6/2013; che parimenti una precedente istanza del creditore procedente, depositata il 20/5/2013, era stata essa stessa dichiarata inammissibile per tardività, che detto termine, fissato dall'art. 624 bis c.p.c., nel momento in cui impone di depositare la richiesta entro un determinato tempo, ha natura finale, avendo la funzione di accelerare il cammino del subprocedimento di sospensione volontaria; che ai sensi dell'art. 152 comma 2 c.p.c. i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge medesima li qualifichi espressamente come perentori; che nell'ipotesi di cui all'art. 624 bis comma 1 seconda parte c.p.c. il termine di venti giorni non è indicato espressamente con la qualifica della perentorietà, per cui esso ha natura ordinatoria; che la distinzione tra termine perentorio e termine ordinatorio non ha riguardo al fatto che la inosservanza del secondo dà luogo a conseguenze diverse dalla decadenza o a nessuna decadenza; che l'effetto della inosservanza è il medesimo, vale a dire la decadenza, che è connaturata ad entrambi i tipi di termine, ed è rilevabile di ufficio in entrambi i casi (v. sul punto Corte di Appello di Roma, 28/3/1995, in Foro it. 1996, I, 697); che la differenza tra termine perentorio e termine ordinatorio non sta nell'effetto ma nel regime di proroga; che infatti ai sensi dell'art. 153 c.p.c. il termine perentorio non può mai costituire oggetto di proroga, mentre in virtù dell'art. 154 c.p.c. il termine ordinatorio può (nel senso che la concessione

Proc.

della proroga costituisce oggetto di un potere discrezionale del Giudice) essere prorogato solo prima della sua scadenza e dunque anche la sua mancata proroga dà luogo a decadenza (cfr. sul punto Cass. civ., sez. II, 22/7/1976, n. 2914; Cass. civ. sez. I, 25/7/1992, n. 8976; Cass. civ. sez. II, 24/3/1993, n. 3527; Cass. civ. sez. I, 18/4/1997, n. 3340; Cass. civ. sez. II, 29/1/1999, n. 808; Cass. civ. sez. III, 20/2/2004, n. 3406; Cass. civ. sez. II, 19/1/2005, n. 1064; Corte di Appello di Roma, 28/3/1995, in Foro it. 1996, I, 697);

che nel caso di specie il termine è scaduto inutilmente;

rilevato che fra l'altro il debitore esecutato non è legittimato a proporre istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c.;

che dunque la richiesta è inammissibile;

che per quanto riguarda la istanza proposta ai sensi dell'art. 161 bis disp. att. c.p.c. in data odierna non si tiene la vendita, **che è stata delegata ex art. 591 bis c.p.c. al notaio**, e che necessariamente alla attualità non state aperte le buste contenenti le proposte di acquisto per ricevere il consenso di tutti gli eventuali offerenti che abbiano prestato cauzione, **consenso che in base all'art. 161 bis disp. att. c.p.c. è necessario al pari di quello dei creditori tutti**, muniti o meno di titolo esecutivo

PQM

Dichiara la inammissibilità della richiesta di sospensione volontaria della procedura esecutiva. Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite nonché al custode ed al notaio delegato per la vendita.

S.M.C.V., 27/5/2013

Il G.E.

F. A. C...

Depositato in Cancelleria

27-5-13

IL COLL. DI CANCELLERIA

[Signature]

27/5/13
[Signature]